

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO
Dott. Emanuele Marcello Dieli

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____ Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____ Ragusa, _____

IL SEGRETARIO



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 820 del 01 APR. 2022

DIREZIONE: AFFARI GENERALI

OGGETTO: ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ragusa n. 612/2020 resa nella controversia tra Imprepar- Impregilo S.p.a (ora HCE costruzione S.p.a.) ed Altri contro ASP - Pagamento in favore del Fallimento SMIM Impianti S.p.a. della somma complessiva di Euro 18.441,11

L'estensore

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore della Struttura

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 30 MAR. 2022

Autorizzazione di Budget	n. <u>13</u> sub <u>7</u> anno <u>2022</u>
Autorizzazione con Fondi Vincolati	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione sul Piano degli Investimenti	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri	n. _____ sub _____ anno _____
Altro _____	n. _____ sub _____ anno _____

- Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale
- Non comporta impegno di spesa

VISTO CONTABILE

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il funzionario

Il Direttore U.O.C.
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
Dott. Massimo Cicero

Il 01 APR. 2022, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo e dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza del Segretario verbalizzante, Dott. Emanuele Marcello Dieli, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n.159/2020 del 3.3.2020;

PREMESSO che con atto di citazione notificato il 28.01.1995 la Cogefarimpresit citava la USL 22 di Vittoria innanzi il Tribunale di Ragusa richiedendo il risarcimento per l'importo di Lire 6.703.450.846 per i danni subiti in conseguenza del mancato pagamento degli importi maturati a vario titolo in relazione al contratto di appalto stipulato con la USL 22 di Vittoria in data 15.05.1990 al n. 227 rep. e relativo ai lavori di completamento del nuovo ospedale di Vittoria;

CHE con atto deliberativo n. 274 del 15.02.1995 l'USL 22 conferiva incarico professionale, per la difesa in giudizio agli Avv.ti Sabastiano Garofalo e Salvatore Biscari;

CHE con deliberazione n. 3605 del 12.07.96 l'AUSL n. 7 di Ragusa, subentrata alla USL 22, conferiva incarico professionale all'Avv. Franco Vindigni per esprimere un parere, legato alla controversia tra l'impresa Cogefarimpresit ed altre imprese associate, e relativo all'appalto per i lavori di completamento e ristrutturazione dell'Ospedale Civile di Vittoria, sopra accennato, ed in generale sulla complessa situazione legata al predetto appalto ed in particolare: 1) sulla progettazione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'Ospedale Civile di Vittoria con la Tecnimont, 2) sull'aggiudicazione – affidamento dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'Ospedale Civile di Vittoria con l'associazione di Imprese cui fa capo la Cogefarimpresit; 3) sullo stato delle procedure espropriative, in particolare al pagamento di parte dei suoli su cui sarebbe dovuto sorgere l'opera di ampliamento;

CHE l'Avv. Franco Vindigni redigeva il parere in tre fasi ed esattamente con relazioni del 7.2.1997 (aspetti attinenti la fase preparatoria, la procedura di gara, l'aggiudicazione dell'appalto, la sua esecuzione nonché il rapporto contrattuale con la soc. Cogefarimpresit e la soc. Tecnimont), del 23.07.97 (aspetto relativo all'iter del progetto per il finanziamento) e del 15.11.99 (aspetto attinente al procedimento di occupazione temporanea connessa all'opera pubblica);

CHE con atto deliberativo n. 4572 del 13.11.97 e delibera C.L. n. 7 del 21.01.1998 veniva conferito incarico professionale all'Avv. Franco Vindigni per difendere e rappresentare l'AUSL n. 7 nella controversia pendente e di cui meglio in premessa, affinché oltre ad affiancare i professionisti già nominati, fornisse gli opportuni suggerimenti per la conduzione dei rapporti residui relativi al suddetto appalto nei confronti della Direzione Lavori e della Società di progettazione Tecnimont;

CHE regolarmente costituitosi con apposita comparsa, l'Avv. Vindigni rilevava, tra l'altro, oltre a vari profili di nullità del contratto con le società attrici, il difetto di legittimazione passiva dell'AUSL 7, trattandosi di controversia afferente la gestione liquidatoria della ex USL 22, rappresentata ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

CHE in conseguenza, all'udienza del 07.11.01 si costituiva, a difesa dell'ex USL 22, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania che, fra l'altro, delegava le funzioni procuratorie allo stesso avv. Vindigni;

CHE il Tribunale di Ragusa, a conclusione del giudizio instaurato con atto di citazione il 28.01.95 dalla COGEFARIMPRESIT, con sentenza del 3 – 10.07.02 n. 500 dichiarava la propria incompetenza a favore di quella del Tribunale di Catania quale Foro Erariale;

CHE, in conseguenza di quanto sopra, la controversia proseguiva innanzi il Tribunale di Catania, presso il quale veniva riassunta dalla società COGEFAR- IMPREPAR- IMPREGILO e dalle Società alla stessa succedute, contro tutte le precedenti parti;

CHE con sentenza n. 8/2007, depositata in Cancelleria il 9.2.2007, il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo la controversia, condannava la convenuta gestione liquidatoria ex USL 22 di Vittoria, al pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di Euro 478.243,00 con gli interessi nella misura legale a decorrere dal 4.11.2006 data di redazione del conto finale dei lavori e fino all'effettivo soddisfo; rigettava ogni altra domanda e compensava le spese tra le parti per tre quarti, ponendo la rimanente parte a carico della convenuta che liquidava equitativamente in complessive Euro 5.000,00, oltre IVA e CPA, oltre le spese della consulenza tecnica d'ufficio.

ACCERTATO che avverso detta sentenza non veniva proposto appello dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che motivava tale decisione con propria nota del 28.8.08, trasmessa all'Azienda con nota prot. 5567 del 5.9.08 dell'Assessorato Sanità, Dipartimento ASO, Serv. 5°;

PRESO ATTO che la sentenza veniva posta in esecuzione a carico dell'Assessorato della Salute in nome e per conto della Gestione Liquidatoria ex USL 22;

VISTO il decreto ingiuntivo n. 4360/2014 del Tribunale di Ragusa, reso su ricorso della IMPREPAR-IMPREGILO SPA, notificato il 11.11.2014, a mezzo del quale la predetta società ingiungeva il pagamento dell'importo a titolo di Iva di Euro 102.450,86 oltre interessi e spese della procedura, con provvisoria esecuzione del titolo;

VISTA la delibera n. 2383 del 11.12.2014 a mezzo della quale l'Azienda conferiva incarico all'avv. Franco Vindigni di proporre opposizione avverso detto decreto ingiuntivo per le ragioni in atto meglio descritte (proc.civ. n. 20/2015 R.G.);

Preso atto che con nota PEC del 30.1.2020 l'Avv. Daniela Coria comunicava che l'Avv. Franco Vindigni aveva cessato l'attività professionale incaricandola di provvedere a tutti gli incombenzi consequenziali e, a tal fine, trasmetteva l'elenco dei procedimenti pendenti nell'interesse dell'ASP in carico al predetto Avv. Vindigni tra i quali quello in oggetto: ASP Ragusa c/Imprepar-Impregilo Partecipazioni S.p.a. - proc.n. 20/2015 R.G. Tribunale di Ragusa con udienza fissata al 17.2.2020 per la precisazione delle conclusioni successivamente rinviata per l'emergenza COVID-19;

VISTA la delibera n. 349 del 5.2.2020 l'ASP prendeva atto della cessazione dalla attività professionale dell'Avv. Franco Vindigni ed autorizzava il subentro dell'Avv. Daniela Coria nelle controversie già dallo stesso patrocinata tra cui quella sopra descritta;

VISTA la sentenza n. 612/2020 pubblicata il 29.7.2020 a mezzo della quale il Tribunale di Ragusa, in accoglimento della opposizione

dell'ASP, revoca il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Ragusa il 27.10.2014 e condanna l'ASP corrispondere alla IMPREPAR-IMPREGILO PARTECIPAZIONE SPA la somma di Euro 59.421,60 pari a circa la metà dell'originaria pretesa, oltre interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo; condanna parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite;

VISTA la delibera n.2573 del 22.10.2022 con la quale si è provveduto al pagamento delle somme dovute in favore della IMPREPAR;

VISTA la nota del 22.2.2022 con la quale l'Avv. Carolina Po, in nome per conto del Curatore Fallimentare della SMIM Impianti S.p.a., richiede il pagamento dell'importo di Euro 18.441,11 a titolo di saldo della fattura n. 23 del 12.4.2021 per IVA emessa dalla società fallita ed intestata all'Assessorato Sanità;

PRESO ATTO del parere espresso dall'Avv. Coria che conferma che al Fallimento della Società è dovuto l'importo a titolo di IVA;

RITENUTO che occorre procedere al pagamento in esecuzione della sopra indicata decisione al fine di evitare aggravio di spesa per l'ASP;

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Sanitario, per quanto di competenza;


DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- In ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ragusa n. 612/2020 resa nella controversia tra Imprepar- Impregilo S.p.a (ora HCE costruzione S.p.a.) ed Altri contro ASP sopra meglio descritta;
- Liquidare e pagare in favore del Fallimento SMIM Impianti S.p.a. la somma complessiva di Euro 18.441,11 a mezzo bonifico sull'IBAN in atti;
- Gravare la relativa spesa complessiva di Euro 18.441,11 sulla delibera n. 3229 del 12.09.2007 avente ad oggetto: "approvazione rendiconto dei debiti nella gestione stralcio e iscrizione somme nel conto patrimoniale dell'AUSL 7" avviando richiesta di rimborso della spesa alla Regione;
- Disporre la immediata esecutività della presente deliberazione al fine di evitare aggravio di spesa per l'Azienda;


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Salvatore Torrisi




IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elja



IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquò



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Emanuele Marcello Dieli

